

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3435

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2005

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Nicaragua intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con diversi Paesi dell'area latino-americana.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

Per investimento si deve intendere tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi, e così via), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.

Le principali disposizioni contenute nell'Accordo si riferiscono:

a) regolamento per nazionalizzazione o esproprio (articolo V).

Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;

b) trasferimento di capitali, utili e relativo regime (articolo VI).

È previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni. Per il cal-

colo degli interessi maturati dagli investitori si è concordato, in fase negoziale, di applicare il tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate);

c) soluzione delle controversie.

L'articolo X, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte contraente, prevede la possibilità di ricorrere - a scelta - a Tribunali nazionali, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti oppure ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). L'articolo IX, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale *ad hoc*.

La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti in Nicaragua in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani in Nicaragua. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo. E' da osservare, infine, che la SACE S.p.A. (Servizi assicurativi del commercio estero) richiede tale tipo di accordi con i Paesi in via di sviluppo per le proprie operazioni assicurative.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, mo-

dificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede, con legge speciale che viene emanata in occa-

sione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli IX e X) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Infine per quanto riguarda le spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Pertanto, sulla base delle considerazioni predette, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo X, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo XII, comma 2, dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo I dell'Accordo. Esse non sono innovative.

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente, in materia, tra Italia e Nicaragua ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. *Destinatari diretti ed indiretti*

Sono coinvolti sotto il profilo economico dell'introduzione della regolamentazione:

a) i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti in Nicaragua;

b) i soggetti nicaraguensi che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Nicaragua.

L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Nicaragua in tutti i settori economici.

2. *Obiettivi e risultati attesi*

L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni, e così via) - delle due Parti contraenti.

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggior certezza giuridica, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Nicaragua e nicaraguensi in Italia.

Detto quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia al Nicaragua di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo nel dare maggiore certezza ai nostri operatori favorirà i nostri investimenti nel Paese istmico con ricadute positive anche di natura commerciale.

L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.

Va inoltre menzionato il processo di integrazione economica tra gli Stati dell'area centroamericana con la conseguente possibilità per le imprese italiane di servire non solo il mercato nicaraguense ma anche quello subregionale istmico e caraibico.

3. Aspetti organizzativi ed oneri

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

4. Opzioni alternative

L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Nicaragua.

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di Accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e

RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine "investimento" s'intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" includerà in particolare, ma non a titolo esclusivo:
 - a) beni mobili e immobili ed ogni altro diritto di proprietà in *rem*, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;
 - b) azione, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

- c) crediti finanziari connessi ad un investimento, così come gli utili da capitale reinvestiti, i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, "know-how", segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale;
- e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altererà la loro natura di investimento.

Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali, consociate e filiali straniere che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.

3. Con l'espressione "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.
4. Con l'espressione "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone, società di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilità limitata.
5. con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, "royalties", pagamenti per servizi tecnici o di assistenza o di altro genere, nonché ogni pagamento in natura.
6. Con il termine "territorio" si intendono, oltre all'area geografica compresa entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste

ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità o esercitano diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

7. Con "accordo di investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento.
8. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita.
9. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, vincolanti per le due Parti Contraenti.
10. L'espressione "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli; l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione nonché la diffusione di informazioni commerciali. Il termine "attività connesse ad un investimento" è connesso ad un investitore di una delle Parti Contraenti.

ARTICOLO II

Promozione e Protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio.
2. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, che non sarà meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III, paragrafo I.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la

cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.
5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbe comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento dei beni in *loco* o condizioni analoghe.
6. Conformemente alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente:
 - a) garantirà ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che si trovino sul proprio territorio per un investimento regolato dal presente Accordo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attività professionali.
 - b) tratterà nel modo più favorevole possibile tutti i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul proprio territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari.
 - c) autorizzerà le imprese costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprietà o che siano controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte Contraente ospitante.

ARTICOLO III

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse all'investimento.
2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in avvenire

entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti già costituiti.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO IV

Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un adeguato indennizzo per tali perdite o danni, a prescindere che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.

ARTICOLO V

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti da alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle Corti o Tribunali competenti aventi giurisdizione.

2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente. Eccezione viene fatta per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.
3. L'equo indennizzo sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.
Ogni qualvolta vi siano difficoltà per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sarà determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.
L'indennizzo sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennizzo includerà gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento, ed esso potrà essere liberamente riscosso e trasferito. Una volta determinato l'indennizzo, esso sarà pagato senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di otto mesi.
4. Se l'oggetto dell'esproprio è una *joint venture* costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte Contraente sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella *joint venture*, in conformità ai documenti pertinenti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiara che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e, in questo caso, se l'esproprio e l'eventuale indennità siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.

6. Se dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data del riacquisto, sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

ARTICOLO VI

Rimpatrio di capitale, utili e reddito

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:
 - a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito, utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
 - b) il reddito netto, i dividendi, le "royalties", i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
 - c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
 - d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
 - e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
 - f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV.
2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente, sul cui territorio l'investimento viene effettuato.
3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole.

4. Se, nel caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

ARTICOLO VII

Surroga

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro otto mesi. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relativamente al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

ARTICOLO IX

Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su

richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc*, come stabilito nel presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.
4. Se, nel periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, non sarà stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, può richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, se per qualsiasi motivo sia impossibilitato a procedere alla nomina, li nominerà il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verrà invitato a procedere alla nomina.
5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. I costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO X

Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti Contraenti

1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi comprese le controversie concernenti l'ammontare dell'indennizzo, sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziati.
2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sarà applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.
3. Se la controversia non può essere risolta come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data

della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia a sua scelta:

- a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
 - b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;
 - c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie, in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materie d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato, del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verrà condotto in conformità alle seguenti disposizioni: il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualità di Autorità preposta alla nomina. L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma/Parigi, tranne nel caso in cui le Parti in causa non abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni del presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale emessa nel territorio delle Parti Contraenti sarà attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia da esse sottoscritte.
5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse e nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario, nel periodo stabilito dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare in base alle norme del diritto internazionale o interno, applicabili al caso di specie.

ARTICOLO XI

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO XII

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione o altri accordi d'investimento, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. Successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regolamenti direttamente o indirettamente l'investimento, non sarà applicata con effetto retroattivo e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.
4. Le norme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO XIII

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.

ARTICOLO XIV
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della data di scadenza.
2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Managua, il giorno venti (20) aprile 2004 in due originali in lingua italiana, spagnola e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL NICARAGUA



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Nicaragua, hereafter referred to as "Contracting Parties",

WISHING to establish favourable conditions to enhance economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, and

ACKNOWLEDGING that the mutual encouragement and protection of such investments on the basis of international Agreements will stimulate economic relations thereby fostering the prosperity of both Contracting Parties;

HAVE AGREED as follows:

**ARTICLE I.
*Definitions***

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of asset invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the latter, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework. Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" shall include in particular, but not exclusively:
 - a). movable and immovable property and any ownership rights *in rem*, including real guarantee rights on a property of a third party, to the extent that it can be invested;

- b) shares, debentures, equity holdings and any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
- c) credits for sums of money connected with an investment as well as reinvested incomes and capital gains or any service right having an economic value as integral part of an investment;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic right accruing by law or by contract and any license and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
- f) any increase in value of the original investment.

Any alteration of the legal form chosen for the investments shall not affect their classification as investments.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as any foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in any way by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", with reference to either Contracting Party, shall mean any individual having the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person", with reference to either Contracting Party, shall mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognized by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.
5. The term "income" shall mean the money accrued or accruing to an investment, including in particular profits or interests, dividends, royalties, payments for assistance or technical services and other services, as well as any compensations in kind.

6. The term "territory" shall mean in addition to the zones comprised within land borders, also the "maritime zones". The latter shall include also marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law.
7. "Investment agreement" means an agreement between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party in order to regulate the specific relationship concerning the investment.
8. The term "non-discriminatory treatment" shall mean treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or the most-favoured-nation treatment.
9. The term "right of access" shall mean the right to invest in the territory of the other Contracting Party, without prejudice to any limitations stemming from international agreements, which are binding for either Contracting Party.
10. The term "activities connected with an investment" shall include, *inter alia*: the organization, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organizations for the conduct of business; the access to the financial markets; the borrowing of funds; the purchase, sale and issue of shares and other securities; the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information. The term "activities connected with an investment" is related to an investor of a Contracting Party.

ARTICLE II

Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.
2. Investors of either Contracting Party shall have the right of access to investments activities in the territory of the other Contracting Party,

which shall be not less favourable than that under Article III, paragraph 1.

3. Each Contracting Party shall at all times ensure just and fair treatment to investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or disposal of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as by companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be the object of unjustified or discriminatory measures.
4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework capable of guaranteeing investors the continuity of legal treatment, including compliance in good faith with undertaking entered upon by each individual investor.
5. Neither Contracting Party shall set any conditions for the establishment, expansion or continuation of investments which might imply taking over or imposing any obligations on export production or specifying that goods must be procured locally or similar conditions.
6. Each Contracting Party, in accordance with its laws and regulations:
 - a) shall guarantee to nationals of the other Contracting Party, who are in its territory in connection with an investment under this Agreement, adequate working conditions for carrying out their professional activities;
 - b) shall settle as favourably as possible any problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of the above nationals of the other Contracting Party and members of their families.
 - c) shall allow companies constituted under the laws and regulations of one Contracting Party - and which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party - to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the laws of the host Contracting Party.

ARTICLE III***National Treatment and the Most Favoured Nation clause***

1. Both Contracting Parties, within their own territory, shall offer investments effected by, and income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States. The same treatment will be granted to the activities connected with an investment.
2. Should a legal framework derive from the legislation of either Contracting Party or from the international obligations in force, or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, according to which investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one provided in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Party will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relationships.
3. The provisions under paragraphs 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership to a Customs or Economic Union, a Common Market, a Free Trade Area, a regional or sub-regional Agreement, an international multilateral economic Agreement or under Agreements to avoid double taxation or to facilitate cross border state.

ARTICLE IV***Compensation for Damages or Losses***

Should investors of either Contracting Party incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war various forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in whose territory the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective of whether they have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be made in freely convertible currency, freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive in any case the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable treatment than investors of Third States.

ARTICLE V

Nationalisation or Expropriation

1. Investments covered by this Agreement shall not be subjected to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided for by current, national or local law and regulations and orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.
2. Investments and the activities connected with an investment by investors of one of the Contracting Parties shall not be, *de jure* or *the facto*, directly or indirectly, nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect, including measures affecting companies and their assets controlled by the investor in the territory of the other Contracting Party. Exception is made for public purpose or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.
3. The just compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate was announced or made public. Whenever there are difficulties in ascertaining the fair market value, it shall be determined according to the internationally acknowledged evaluation standards. Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the decision to nationalize or expropriate was announced or made public. The amount of compensation shall include interest calculated on the basis of EURIBOR standards from the date of nationalization or expropriation to the date of payment and shall be freely collectable and transferable. Once the compensation has been determined, it shall be paid without undue delay and in any case within eight months.
4. Whenever the object of the expropriation is a joint-venture constituted in the territory of either Contracting Party, the compensation to be paid to the investor of a Contracting Party shall be calculated taking into account the

value of the share of such investor in the joint-venture, in accordance with its pertinent documents and adopting the same evaluations criteria referred to in paragraph 3 of this Article.

5. A national or company of either Contracting Party asserting that all or part of its investments have been expropriated shall enjoy the right of a prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party, in order to determine whether any such compensation occurred and, if so, whether expropriation and any compensation thereof conform to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.
6. If, after the expropriation, the expropriated investment does not serve the anticipated purpose, wholly or partially, the former owner or his/its assignee/s shall be entitled to repurchase it. The price of such expropriated investment shall be calculated with reference to the date on which the repurchasing takes place, adopting the same evaluation criteria taken into account when calculating the compensation referred to in a paragraph 3 of this Article.

ARTICLE VI

Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each Contracting Party shall ensure that all payments relating to investments in its territory by an investor of the other Contracting Party may be freely transferred into and out of its territory without undue delay after the fiscal obligations have been met. Such transfers shall include, in particular, but not exclusively:
 - a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
 - b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
 - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
 - d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of relevant interests;
 - e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in

- the amount and manner provided for by national legislation and regulations in force;
- f) compensation payments under Article IV.
2. The fiscal obligations under paragraph 1 above are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment has taken place.
3. Without restricting the scope of article III of this Agreement, both Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of third States, in case it is more favourable.
4. In the presence of very serious balance of payments problems, should one of the Contracting Parties be forced to temporarily restrict transfers of funds, such restrictions shall be applied to the investments referred to in the present Agreement only if the Contracting Party concerned implements the relevant recommendations adopted by the International Monetary Fund in the specific case. These restrictions shall be adopted on an equitable and non-discriminatory basis and in good faith.

ARTICLE VII

Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the investor to the former Contracting Party. By virtue of this assignment, the provisions of Articles IV, V and VI shall apply in relation to the transfer of payment to the Contracting Party or its Institution.

ARTICLE VIII

Transfer procedures

The transfers referred to in articles IV, VI and VII shall be effected without undue delay and, in any case, within two months. The transfers referred to in

article V shall be effected without undue delay and in any case, within eight months. All transfers shall be made in a freely convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applied for the relevant transfer, with the exception of the provision under paragraph 3 of article V concerning the exchange rate applicable in case of nationalization or expropriation.

ARTICLE IX

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties, relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultation and negotiation.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad-hoc Arbitration Tribunal as provided for in this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.
4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointment has not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangements, request the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event of the President of the Court being a national of one of the Contracting Parties or if, for any reason, it is impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or, for any reason, is unable to make the appointment, the most senior member of the International Court of

Justice who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decision shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the cost of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's cost and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedure.

ARTICLE X

Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investor of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall as far as possible be settled through consultation and negotiation.
2. In case the investor and one entity of either Contracting Parties stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled as provide for in paragraph 1 of this Article within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
 - a) the Court of the Contracting Party having territorial jurisdiction;
 - b) an *ad hoc* Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulations of the UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept reference to said arbitration;
 - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedure, under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between State and Nationals of other State, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.

4. Under paragraph 3, letter b), of this Article, arbitration shall be conducted pursuant to the following provisions:

the Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties, appointed by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm/Paris Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm/Paris, unless the two Parties in the arbitration have agreed otherwise. When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall apply the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties. The arbitration decision made in the territory of the Contracting Parties shall be implemented in compliance with their respective national legislation and the relevant international Conventions they have subscribed.

5. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedure underway until these procedures have been concluded, and if one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

ARTICLE XI

Relation between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

ARTICLE XII

Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general provisions of international law, the most

favourable provision shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investor of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorization or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.
3. After the date when the investment has been made, any substantial modification in the legislation of the Contracting Party regulating directly or indirectly the investment shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.
4. The provisions of this Agreement shall not, however, limit the application of the national provisions aimed at preventing fiscal evasion and elusion. To this purpose the competent authorities of each Contracting Party commit themselves to provide any useful information upon request by the other Contracting Party.

ARTICLE XIII

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially have communicated to each other that their respective ratification procedures have been completed.

ARTICLE XIV

Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless either Contracting Party decides to denounce it no later than one year before its expiry date.

2. In case of investments effected prior to the expiry date, as provided for under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles I to XII shall remain effective for a further period of five years.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Managua, this 20th day of April, 2004 in two originals each in the Italian, Spanish and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF NICARAGUA



